



**COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO**  
Provincia di Trento

**Verbale di Deliberazione della Giunta comunale**

**n. 73 dd. 07.07.2016**

**OGGETTO:** Approntamento in via sperimentale per la stagione estiva 2016 di parcheggi a pagamento senza custodia su parte delle pp. ff. 4541/1-4548/3-5219-4542/14-4548/2-4547/2-4550/5-4553/6-5219-4550/1-4565/2 in C.C. San Lorenzo presso il laghetto di Nembia e affidamento del servizio di gestione a Trentino Mobilità S.p.a.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **sette** del mese di **luglio** alle ore 17:20 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta comunale:

DELLAIDOTTI ALBINO	Sindaco	presente
MARGONARI RUDI	Vicesindaco	presente
DEGIAMPIETRO PIERA	Assessore	presente
ORLANDI DAVIDE	Assessore	presente
RIGOTTI ILARIA	Assessore	presente

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaidotti invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

Firma autografa su originale  
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale  
- dott. Giovanna Orlando -

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, avendo valutato la non adeguatezza del parcheggio preesistente rispetto al numero dei frequentatori del parco del Laghetto di Nembia durante la stagione estiva, l'Amministrazione comunale ha rilevato l'opportunità di realizzare, nella primavera 2016, un ulteriore parcheggio su parte della p.f. 4541/1 in C.C. San Lorenzo e dato atto che è altresì intenzione dell'Amministrazione comunale realizzare ulteriori parcheggi lungo la strada che collega il nuovo parcheggio al vecchio parcheggio a lato del lago, rendendo la strada ad un solo senso di marcia nel tratto interessato;

Dato atto che durante la stagione turistica estiva esiste in effetti un problema di disponibilità di parcheggi e che quindi l'Amministrazione comunale ha rilevato l'opportunità di individuare idonea regolamentazione per l'utilizzo a pagamento di detti parcheggi da parte dei frequentatori del parco del Laghetto di Nembia;

Visto l'art. 7, comma 1, lett. f) del Codice della Strada che consente di stabilire, previa deliberazione della Giunta comunale, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma di denaro;

Considerato che gli obiettivi per fronteggiare il crescente traffico, in relazione alle problematiche viarie esistenti, sono, in sintesi, quelli di migliorare le condizioni della circolazione, intesa come movimento e sosta dei veicoli e mobilità dei pedoni, di ridurre gli incidenti stradali, di ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale, e di razionalizzare l'esistente attraverso l'uso ottimale delle risorse ed il contenimento dei costi;

Considerato che particolare rilevanza assumono in questo contesto gli interventi di definizione di un adeguato sistema di parcheggi pubblici e, nel breve periodo, di organizzazione, di redistribuzione e di regolamentazione della sosta dei veicoli;

Dato atto che sul territorio del Comune di San Lorenzo Dorsino non sono mai stati introdotti parcheggi a pagamento e che quindi si ritiene di effettuare una breve sperimentazione nell'estate 2016 al fine di effettuare una valutazione ponderata per le stagioni estive 2017 e seguenti con dati che consentano di elaborare opportune valutazioni, sia positive che negative;

Ritenuto quindi di approntare, in via sperimentale ed al mero fine di poter, avendo dati alla mano, programmare una regolamentazione a pagamento dei parcheggi, naturalmente di natura strettamente temporanea, solamente per la stagione estiva, senza custodia su parte delle pp. ff. 4541/1-4548/3-5219-4542/14-4548/2-4547/2-4550/5-4553/6-5219-4550/1-4565/2 in C.C. San Lorenzo presso il laghetto di Nembia;

Dato atto che il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo codice della strada"- all'art. 7 "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati" dispone che:

*"1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:*

.....

*f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo....;*

.....

Firma autografa su originale  
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale  
- dott. Giovanna Orlando -

5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.

8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.

Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.

Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. ....”;

Ravvisata l'opportunità di istituire in via sperimentale e solamente per la stagione estiva 2016 (per n. 40 giorni, indicativamente dal 16 luglio al 24 agosto) presso le citate pp. ff. 4541/1-4548/3-5219-4542/14-4548/2-4547/2-4550/5-4553/6-5219-4550/1-4565/2 in C.C. San Lorenzo un servizio di parcheggio in cui la sosta sia a pagamento;

Valutato opportuno individuare quale miglior sistema per poter regolamentare l'afflusso veicolare alla zona del laghetto di Nembia del Comune di San Lorenzo Dorsino il sistema della sosta a pagamento e senza custodia per:

- razionalizzare l'uso degli spazi disponibili;
- favorire la rotazione nell'utilizzo dei parcheggi;
- limitare il traffico parassitario alla ricerca di posti liberi, procedendo con un parcheggio “selvaggio”;

Dato atto che, in base alla tipologia dell'area di sosta, l'impiego di parcometri per la gestione dei pagamenti, associato eventualmente ad altri sistemi, risulta il mezzo più idoneo in termini di efficienza, costi e benefici;

Ritenuto, quindi, di monitorare in via sperimentale per n. 1 stagione estiva (2016) eventualmente prorogabile per la successiva (2017), i parcheggi a pagamento presso la località Nembia proponendo i seguenti importi, tenuto conto della necessità di garantire la remuneratività del servizio e, soprattutto, di rendere meglio fruibili le aree di sosta mediante un adeguato sistema di rotazione:

Firma autografa su originale  
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale  
- dott. Giovanna Orlando -

Tipo	Sabato, domenica e festivi	Dal lunedì al venerdì
Orario	1,00 €/h	0,50 €/h
Forfait mezza giornata (4 ore)	3,00 €/h	1,50 €/h
Forfait giornata intera (9 ore)	5,00 €/h	3,00 €/h

Atteso che le aree destinate al parcheggio a pagamento saranno stabilite con apposita ordinanza, previa per la presente deliberazione della Giunta, a norma dell'art. 7, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 286 – Nuovo codice della strada;

Ricordato, anche sulla base delle esperienze di altri Comuni, che le principali caratteristiche saranno:

- installazione di parcometri omologati (funzionanti con moneta metallica ed eventuali altri sistemi elettronici); i parcometri verranno installati in quantità tale da consentire un'agevole utilizzazione da parte degli utenti, senza comunque eccedere nel numero per non gravare il servizio di costi eccessivi;
- realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri e della segnaletica;
- controllo dei parcometri, raccolta degli incassi e successiva gestione;
- elaborazione periodica dei dati relativi alla sosta, per ottenere utili informazioni, quali i tassi di rotazione, di occupazione, di evasione, ecc.;
- stipula di idonee polizze assicurative;
- sorveglianza ed accertamento delle violazioni, da parte del Comando Polizia Municipale;
- informazione agli utenti sulle modalità di svolgimento del servizio e relativa pubblicizzazione;
- possibilità per il Comune di modificare o estendere le aree oggetto del servizio nonché il numero e la dislocazione dei parcheggi;

Considerato che nella struttura comunale non esistono sufficienti dotazioni di organico né esperienze occorrenti per l'ottimale esercizio in diretta amministrazione e che tale servizio non è reperibile su mercato elettronico in quanto non sono presenti, né in forma di convenzione né diretta, ditte aventi i requisiti oltre che il prodotto completo da offrire idoneo per il caso nostro;

Interpellata quindi la società Trentino Mobilità S.p.A., società a totale partecipazione pubblica nata con la denominazione di Trentino Parcheggi il 29.05.1998 (la denominazione sociale venne poi modificata nel 2006 in Trentino Mobilità) per gestire le aree di sosta a pagamento su strada nel Comune di Trento con l'obiettivo di diventare un braccio operativo del Comune di Trento, e degli altri Comuni soci, per tutto quanto riguarda i parcheggi. Negli anni successivi si sono aggiunte le gestioni della sosta su strada dei Comuni di Lavis, Levico Terme, Pergine e Terlago (ora Comune di Vallelaghi). Azionisti sono:

- Comune di Trento - 1.114.685 azioni = 82,26%
- Automobile Club Trento (ente pubblico non economico senza scopo di lucro riconosciuto, ai sensi dell'allegato IV della L. 20.03.1975, n. 70, quale Ente preposto a servizi di pubblico interesse) - 189.700 azioni = 14,00%
- Comune di Levico Terme - 15.000 azioni = 1,11%
- Comune di Pergine Valsugana - 7.015 azioni = 0,52%
- Comune di Lavis - 1.500 azioni = 0,11%
- Comune di Palù del Fersina - 1.000 azioni = 0,07%
- Comune di Terlago (ora Vallelaghi) - 500 azioni = 0,04%
- Trentino Mobilità S.p.A. - 25.600 azioni (proprie) = 1,89%

Atteso che, a seguito dell'incontro con l'Amministrazione comunale ed al sopralluogo effettuato al lago di Nembia, Trentino Mobilità S.p.A con nota dd. 05 luglio 2016, pervenuta in data

Firma autografa su originale  
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale  
- dott. Giovanna Orlando -

06.07.2016 prot. n. 4554 integrata in data 07.07.2016 prot. n. 4626, ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire la gestione del servizio, in via sperimentale, per la stagione estiva 2016, eventualmente prorogabile alla stagione estiva 2017, alle condizioni riportate nelle note stesse e che di seguito si riassumono: Trentino Mobilità S.p.A. si occuperà di realizzare la segnaletica orizzontale e verticale, di fornire ed allocare n. 2 parcometri (dei quali effettuerà anche la manutenzione e per cui stipulerà idonea assicurazione) e di prelevare periodicamente dagli stessi i pagamenti; dagli incassi (stimati da Trentino Mobilità S.p.A. come da nota sopra citata), Trentino Mobilità S.p.A. tratterrà l'importo relativo alla copertura del costo per i servizi sopra descritti quantificato in € 4.552,00 oltre ad IVA ed il ricavo, al netto del costo, verrà ripartito come segue: il 25% rimarrà a Trentino Mobilità S.p.A. ed il 75% al Comune di San Lorenzo Dorsino;

Evidenziato che tale scelta consentirà anche di realizzare con tempestività tutti gli interventi necessari all'avvio della gestione, in modo da ottenere la massima efficienza con la minima spesa, con modalità che possano rendere agevole ed efficace la fruizione da parte degli utenti della strada;

Accertato che Trentino Mobilità S.p.A., società a capitale interamente pubblico, data l'esperienza professionale acquisita nel settore, è in grado di trasferire sul territorio comunale le capacità tecnico professionali e le conoscenze acquisite nella gestione del servizio in altri Comuni trentini;

Preso atto delle note sopra richiamate della società Trentino Mobilità S.p.A. e dello schema di convenzione, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (all. A);

Considerato che la scelta di affidare la gestione a Trentino Mobilità s.p.a. è giustificata dal fatto che nella struttura comunale non esistono sufficienti dotazioni di organico né le esperienze occorrenti per l'ottimale esercizio in diretta amministrazione (gestione in economia) del servizio, ed anche perché l'affidamento in concessione a terzi meglio garantisce la realizzazione degli interventi necessari alla gestione, in modo da ottenere la massima efficienza con la minima spesa, e nel contempo con modalità che possano rendere agevole ed efficace la fruizione da parte degli utenti della strada;

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti giuridici necessari per l'affidamento ex art. 21 LP 23/90 e s.m. a Trentino Mobilità S.p.A. della gestione in via sperimentale dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia per la stagione estiva 2016 sul laghetto di Nembia, eventualmente prorogabile al 2017;

Ritenuto altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L stante la necessaria di procedere celermente all'organizzazione del servizio;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m., dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ivi compresa l'attestazione della copertura finanziaria;

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e ss.mm.;

Visti:

Firma autografa su originale  
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale  
- dott. Giovanna Orlando -

- il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino
- Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
- la L.P. 23/90 e s.m.;
- lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

### D E L I B E R A

1. di approntare, in via sperimentale ed al mero fine di effettuare una valutazione ponderata per le stagioni estive 2017 e seguenti con dati che consentano di elaborare opportune valutazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m. (nuovo Codice della Strada) dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia su aree pubbliche (precisamente su parte delle pp. ff. 4541/1-4548/3-5219-4542/14-4548/2-4547/2-4550/5-4553/6-5219-4550/1-4565/2 in C.C. San Lorenzo in prossimità del lago di Nembia), temporaneamente e per il solo periodo estivo (per n. 40 giorni, indicativamente dal 16 luglio al 24 agosto) per l'anno 2016, eventualmente prorogabile per il 2017;
2. di affidare in via sperimentale per la stagione estiva 2016 (per n. 40 giorni, indicativamente dal 16 luglio al 24 agosto), eventualmente prorogabile nel 2017, il servizio relativo al precedente punto 1) (inteso come realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, fornitura e allocazione n. 2 parcometri (inclusa manutenzione e assicurazione) e prelievo periodico dagli stessi dei pagamenti) alla società Trentino Mobilità S.p.A., società a capitale interamente pubblico, data l'esperienza professionale acquisita nello specifico settore, in grado di trasferire sul territorio comunale le capacità tecnico professionali e le conoscenze acquisite nella gestione del servizio in altri Comuni trentini come meglio riportato nella nota dd. 05 luglio 2016, pervenuta in data 06.07.2016 prot. n. 4554;
3. di disporre che il rapporto contrattuale con Trentino Mobilità S.p.A. si perfezioni mediante sottoscrizione di convenzione, il cui schema si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A) e si approva, autorizzando il Sindaco alla firma della convenzione stessa;
4. di impegnare a fronte dei servizi descritti al punto 2. la spesa quantificata, per la stagione estiva 2016, in € 4.552,00 oltre ad I.V.A. per complessivi € 5.553,44 IVA compresa all'intervento 2090601 (cap. 3782) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016 che presenta adeguata disponibilità;
5. di fissare per la fruizione dei parcheggi di cui al punto 1. i seguenti importi:

Tipo	Sabato, domenica e festivi	Dal lunedì al venerdì
Orario	1,00 €/h	0,50 €/h
Forfait mezza giornata (4 ore)	3,00 €/h	1,50 €/h
Forfait giornata intera (9 ore)	5,00 €/h	3,00 €/h

6. di dare atto che dagli incassi di cui al punto 5. Trentino Mobilità detrarrà il costo di cui al punto 4. ed il rimanente verrà ripartito come segue: per il 25% a Trentino Mobilità S.p.A. e per il 75% al Comune di San Lorenzo Dorsino, che introiterà il relativo importo alla risorsa 301720 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016 dando atto che i proventi saranno destinati all'installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati e sotterranei e al

Firma autografa su originale  
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale  
- dott. Giovanna Orlando -

loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana;

7. di dare atto che alla presente deliberazione seguirà ordinanza del Sindaco di regolamentazione della sosta nel parcheggio, come previsto dagli articoli 6 e 7 del Codice della Strada;
8. di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

VD



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
- Albino Dellaidotti -



Il Segretario comunale  
- dott. Giovanna Orlando -

COPIA

Firma autografa su originale  
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale  
- dott. Giovanna Orlando -